



# CITTA' di LAMEZIA TERME

## SETTORE AVVOCATURA

### DETERMINAZIONE N. 14 DEL 21/03/2022

PROPOSTA N. 410 DEL 21/03/2022

**OGGETTO:** Rappresentanza legale del Comune di Lamezia Terme. Approvazione Verbali CIG. n. 89652874E0, n. 8965296C4B e n. 8965315BF9.

### IL DIRIGENTE

#### Richiamati:

La determinazione n. 101 R.G. del 19/08/2021, ad oggetto: *“Rappresentanza legale del Comune di Lamezia Terme. Affidamento di n. 3 (tre) incarichi legali ai sensi degli artt. 17 comma 1 lett. d) e art. 4 del D. lgs. 50/16 e s.m.i. “Codice dei contratti” e relativo avviso di selezione pubblicato il 23.08.2021 sull'Albo Pretorio dell'Ente;*

La delibera di Giunta Comunale n. 12 del 28.10.2021 avente ad oggetto: *“Rappresentanza legale del Comune di Lamezia Terme. Affidamento di n. 3 (tre) incarichi legali ai sensi degli artt. 17 comma 1 lett. d) e art. 4 del D. lgs. 50/16 e s.m.i. Codice dei contratti - Riapertura Termini. Atto di indirizzo.”*

La comunicazione agli iscritti datata 29.10.2021 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a seguito del confronto avuto, della selezione pubblica di rappresentanza legale del Comune di Lamezia Terme e della formazione di apposita *“short list”*, valida al fine di attribuire ulteriori incarichi di rappresentanza qualora l'Amministrazione disporrà le risorse finanziarie necessarie per la/le prestazione/i professionale/i da espletarsi.

La determinazione n. R.G. 1153 del 09/11/2021 ad avere oggetto: *“ Aff. Incarico di rappresentanza legale del Comune di Lamezia Terme a n. tre studi legali singoli o associati. Selezione Pubblica. CIG. n. 89652874E0, n. 8965296C4B e n. 8965315BF9. Riapertura termini.”;*

l'avviso di selezione veniva pubblicato, all'Albo pretorio comunale, in data 10/11/2021 con scadenza per la presentazione delle domande il 25/11/2021 per la durata di 15 giorni, sul sito del Comune di Lamezia Terme e in Amministrazione Trasparente per fornire una adeguata pubblicità e conoscenza agli interessati;

la nota prot. 77908 del 10/11/2021, con la quale è stato trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lamezia Terme, l'avviso e la relativa determinazione di approvazione dello stesso e la comunicazione di pari data di condivisione dell'iniziativa del servizio di rappresentanza legale dell'Ente, previa selezione, così come formulata e relativa diffusione del COA a tutti gli iscritti;

**Dato atto che:**

-è noto che l'incarico di patrocinio legale per la difesa dell'Ente pubblico è conferito per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione che ha un dovere di diligenza nella scelta del professionista, che passa, necessariamente, dalla adeguatezza della prestazione professionale per la tutela dell'interesse pubblico, assicurata attraverso la scelta di soggetti idonei e qualificati, privilegiando l'utilizzo di criteri di selezione che valorizzano l'esperienza professionale specifica e la competenza dei professionisti, quest'ultima da intendersi come competenza nelle materie specifiche inerenti la tipologia e le caratteristiche del contenzioso dell'Ente;

- a tale riguardo, infatti il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici dispone, con il Titolo II - Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione, all'art. 17, che *Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a una istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti ((di cui al punto 1)), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;* ed art. 4, che *l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità*, la cui fonte primaria è rappresentata dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che, al considerando n. 25, dispone quanto appresso *taluni servizi legali sono forniti da prestatori di servizi designati da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari da parte di avvocati, devono essere prestati da notai o sono connessi all'esercizio di pubblici poteri. Tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti, come può succedere ad esempio per la designazione dei pubblici ministeri in taluni Stati membri. Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.*

-in materia di affidamento dei servizi legali - a seguito delle linee guida non vincolanti (*soft law*) dell' ANAC, dei due pareri dell'adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato, dei successivi arresti della Corte dei Conti e della posizione della dottrina espressa anche nel parere del Consiglio Nazionale Forense sono stati elaborati alcuni principi interpretativi di riferimento ed in particolare: a) la fattispecie negoziale dell'appalto di servizi potrebbe configurarsi solo ove la prestazione richiesta al professionista non si esaurisca, come nel caso in esame, nel solo patrocinio legale a favore dell'ente, configurandosi quale modalità organizzativa di un servizio più complesso e articolato (Corte dei Conti, sez. contr. Basilicata, del. 19/2009/par.; Corte dei Conti, sez. contr.

Umbria, del. 137/2013/Par.); b) la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 6 giugno 2019, emessa nella causa C-264/18 (avente ad oggetto proprio la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte Costituzionale Belga, in merito alla dubitata violazione dei principi comunitari conseguente la mancata inclusione tra i servizi rilevanti per la direttiva appalti, di specifici servizi legali), nel confermare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 esclude, dall'ambito di applicazione di detta direttiva, la rappresentanza legale, ha affermato che *il rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare e che: la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni.* Dalla lettura della sentenza si ricava che non sono solo le procedure comparative ad essere state definitivamente accantonate, ma è proprio l'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 ad essere stato di fatto travolto dalla statuizione della decisione della Corte di Giustizia europea; c) nel solco della giurisprudenza comunitaria, la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Lazio, con la sentenza del giugno 2021, n. 509 si è spinta ad affermare che l'affidamento di incarichi di patrocinio legale della Pubblica Amministrazione non è soggetto a procedure di evidenza pubblica, essendo possibile, procedere all'affidamento diretto e fiduciario.

**Preso atto che:**

- l'art. 1 comma 2, lett. a), del decreto legge n. 76/2020 (*decreto semplificazioni*, convertito con modificazione con la Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Decreto Legge nr. 77/2021 convertito con modificazioni con la Legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto procedure di aggiudicazioni semplificate per i contratti sotto soglia comunitaria: nello specifico, l'art. 1 del suddetto decreto ha previsto che qualora la determina a contrarre, o altro atto di avvio del procedimento equivalente, sia adottato entro il 30 giugno 2023, e *in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici*, si applicano le procedure di affidamento previste dal presente articolo, e quindi: *a) affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro in tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori ;*
- pertanto, la procedura di selezione ha lo scopo di proceduralizzare il metodo di individuazione dei professionisti secondo criteri di valutazione diretti allo scopo di assicurare una adeguata difesa dell'Ente secondo anche l'indirizzo contenuto nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 28.10.2021
- tale procedimento di selezione, per l'affidamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente, consente all'Ente il rispetto del principio di economicità e della normativa sull'equo compenso, in quanto la clausola contrattuale relativa al compenso per la prestazione professionale viene ad essere preventivamente accettata dai professionisti che intendono proporre domanda;

**Considerato** che la riconducibilità del patrocinio legale tra gli appalti di servizi esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti, comporta che gli stessi non soggiacciono alle specifiche disposizioni di dettaglio in tema di procedure contenute nel

medesimo Codice;

**Dato atto** che l'art. 3 dell'avviso rubricato "valutazione delle domande " statuisce:

*"Della valutazione delle domande sara' competente apposita Commissione la quale esaminerà le domande mediante un procedimento valutativo di carattere generale sulla base dei criteri indicati nel successivo art. 4.*

*La Commissione formulera' a seguito della esposta attivita' un elenco di studi legali, singoli o associati, ritenuti idonei ad ottenere l'incarico con l'indicazione del punteggio ottenuto;*

*Su tale base il Dirigente del Settore Affari Legali conferira' l'incarico agli studi legali collocati ai primi tre posti."*

**Accertato** che la Commissione esaminatrice, nominata con determinazione del Dirigente del Settore Avvocatura numero rs 10 del 28/02/2022 ed rg numero 165 del 28/02/2022 ha concluso i lavori di propria competenza, per come si evince dai verbali presenti in atti, progressivamente numerati dal n. 1 al n. 4 trasmessi con protocollo n. 24086 del 21.03.2022 ;

**Ritenuto** di dover procedere all'approvazione dei suddetti verbali e relativi allegati;

**Considerato** inoltre opportuno procedere alla pubblicazione di un elenco di tutti i candidati contenente per ciascuno esclusivamente i dati anagrafici e il punteggio complessivo all'Albo Pretorio per un periodo di quindici giorni, al fine di dare adeguata pubblicita'.

**Visti:**

-il D.Lgs. n.267/00 e succ. mod. ed int.;

-il D.Lgs. 165/2001 e s.m. i.;

-lo Statuto Comunale;

-Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-L'assenza di conflitto di interesse del Dirigente del Settore Avvocatura avv. Alessandra Belvedere e del responsabile dell'Istruttoria avv. Emilia Cantafio, ai sensi dell' art 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, 7 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

-i Codici Identificativi Gara (CIG) n. 89652874E0, n. 8965296C4B e n. 8965315BF9.

la determinazione n. 101 R.G. del 19/08/2021, ad oggetto: *"Rappresentanza legale del Comune di Lamezia Terme. Affidamento di n. 3 (tre) incarichi legali ai sensi degli artt. 17 comma 1 lett. d) e art. 4 del D. lgs. 50/16 e s.m.i. "Codice dei contratti*

-l' Avviso di Selezione Pubblica pubblicato il 23.08.2021;

-la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 28.10.2021 avente ad oggetto: *"Rappresentanza legale del Comune di Lamezia Terme. Affidamento di n. 3 (tre) incarichi legali ai sensi degli artt. 17 comma 1 lett. d) e art. 4 del D. lgs. 50/16 e s.m.i. Codice dei contratti - Riapertura Termini. Atto di indirizzo."*

-la determinazione n. 1153 R.G. del 09/11/2021, ad oggetto: *" Affidamento Incarico di rappresentanza legale del Comune di Lamezia Terme a n. tre studi legali singoli o associati. Selezione Pubblica. CIG. n. 89652874E0, n. 8965296C4B e n. 8965315BF9. Riapertura termini."*

-l' Avviso di Selezione Pubblica pubblicato il 10.11.2021;

i Codici Identificativi Gara (CIG) n. 89652874E0, n. 8965296C4B e n. 8965315BF9.

#### DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti:

- **di approvare** integralmente i verbali, progressivamente numerati dal n. 1 al n. 4 redatti dalla Commissione, presenti in atti, relativi all'avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n. 3 (tre) incarichi di rappresentanza legale del Comune di Lamezia Terme ai sensi degli artt. 17 comma 1 lett. d) e art. 4 del D. lgs. 50/16 e s.m.i. " Codice dei contratti pubblici" di cui alla determinazione n. 1153 R.G. del 09/11/2021 di impegno;
  - **di procedere** alla pubblicazione dell'elenco di tutti i candidati contenente esclusivamente i dati anagrafici e il punteggio complessivo ottenuto all'Albo Pretorio, per un periodo di giorni 15 (quindici), al fine di dare adeguata pubblicità;
  - **di procedere** altresì con le richieste relativamente alla verifica dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda e di quelli previsti dalla normativa vigente, dando atto che verrà conferito incarico agli studi legali collocati ai primi tre posti dell'elenco formulato dalla Commissione e che i restanti professionisti comporranno la " short list " dell'Ente civico, valida, al fine di attribuire ulteriori incarichi di rappresentanza qualora l'Amministrazione disponga le risorse finanziarie necessarie per la/le prestazione/i professionale/i da espletarsi.
- di pubblicare** oltre che in albo pretorio la presente determinazione sul sito comunale nella sezione "Amministrazione trasparente".

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 410** del **21/03/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. BELVEDERE ALESSANDRA** in data **21/03/2022**.

---

Non rilevante sotto il profilo contabile

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1024

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Avv. BELVEDERE ALESSANDRA** attesta che in data **21/03/2022** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **250** con oggetto: **Rappresentanza legale del Comune di Lamezia Terme. Approvazione Verbali CIG. n. 89652874E0, n. 8965296C4B e n. 8965315BF9..**

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. BELVEDERE ALESSANDRA** il **21/03/2022**.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate